

Accordo 16 luglio 2004 Mobilità

Il giorno 16 luglio 2004

Banca Intesa SpA

tra

e

le OO.SS.:

FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL E UILCA

Premesso che

- con il Verbale di accordo del 13 aprile 2001 veniva disciplinata la materia dei "Processi di mobilità territoriale relativi ai progetti di riorganizzazione di Banca Intesa", le cui previsioni, allo stato, non consentono all'Azienda di provvedere, soprattutto in alcune specifiche situazioni, al riequilibrio degli organici anche in conseguenza dell'attuazione dei piani e programmi di cui al Piano di Impresa 2003-2005;
- con lettera 2 ottobre 2002 l'Azienda comunicava il proprio recesso, con effetto dal 31.12.2002, dai "contratti integrativi aziendali e dagli altri accordi aziendali, in qualsiasi forma intervenuti su materie comunque attinenti al rapporto di lavoro, fatta eccezione per gli accordi relativi alla previdenza complementare e all'assistenza integrativa", confermando la propria "volontà di rinegoziare la materia -di cui all'Accordo 13.04.2001, capitolo "Processi di mobilità territoriale relativi ai progetti di riorganizzazione di Banca Intesa"- al fine di individuare soluzioni idonee a meglio soddisfare le esigenze aziendali di mobilità connesse ai progetti contenuti nel Piano d'Impresa 2003-2005";
- anche in coerenza con il Piano di Impresa 2003-2005 venivano dalle Parti sottoscritti l'Accordo di Programma 5 dicembre 2002 e, successivamente, gli accordi 15 gennaio 2003 e 11 marzo 2003; "a latere" di quest'ultimo accordo veniva prorogata la disciplina di cui all'Accordo 13.04.2001 – capitolo "Processi di mobilità territoriale relativi ai progetti di riorganizzazione di Banca Intesa" – sino alla data ultima del 30 giugno 2004, di recente trasferita al 15 luglio 2004;
-

considerato inoltre che:

- alla luce della complessità organizzativa aziendale e della estensione territoriale di Banca Intesa, la ricerca di un maggiore equilibrio degli organici potrà comportare processi di mobilità territoriale per quote di lavoratrici e di lavoratori, da realizzarsi,

prioritariamente, con l'accoglimento delle domande di trasferimento presentate dal personale interessato;

- le Parti ribadiscono l'esigenza di contemperare le esigenze dell'Azienda con le esigenze di carattere personale/familiare, salvaguardando, in particolare, alcune categorie di personale;
- le Parti si sono incontrate nell'intento di ricercare soluzioni condivise circa i criteri e le modalità attuative della mobilità territoriale;

tutto quanto sopra premesso e considerato si conviene quanto segue:

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
- 2) in presenza di comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive anche riconducibili all'attuazione degli accordi 5 dicembre 2002 e 15 gennaio 2003 nonché ai piani e programmi di riorganizzazione e di ristrutturazione di cui al Piano di Impresa 2003-2005, la Società procederà, attraverso i processi di mobilità territoriale, alla necessaria ricollocazione delle risorse. A tal fine:
 - favorirà, anche attraverso specifiche iniziative di formazione e di addestramento, lo sviluppo delle professionalità e delle potenzialità presenti in Azienda;
 - accoglierà in via prioritaria le richieste di trasferimento, ove compatibili con le esigenze tecniche organizzative e produttive;
 - disporrà, ove possibile, i trasferimenti secondo criteri gestionali finalizzati a contenere il più possibile la distanza tra la residenza/domicilio del lavoratore e la nuova sede di lavoro, valutando altresì la praticabilità di trasferimenti "a catena" di corto raggio;
- 3) I trasferimenti che l'Azienda disporrà anche in conseguenza dell'attuazione dei sopra richiamati accordi e dei progetti di riorganizzazione e di ristrutturazione di cui al Piano di Impresa 2003-2005, ferme restando le previsioni di legge e contratto vigenti in materia, saranno effettuati su base volontaria - tenuto conto di quanto previsto all'articolo che segue - qualora la distanza tra la residenza/domicilio del lavoratore e la nuova sede di lavoro sia superiore a 50 Km per gli appartenenti alle Aree Professionali e a 70 Km per i Quadri direttivi di 1° e 2° livello, questi ultimi in quanto non rivestano o non siano destinati ad essere preposti a posizioni organizzative di coordinamento di risorse; salvo che i trasferimenti in questione comportino avvicinamento alla residenza/domicilio dell'interessato.
- 4) Nel caso in cui non sia presente alcuna unità produttiva dell'Azienda entro la distanza di 50 o di 70 Km. dalla residenza/domicilio rispettivamente dell'Area Professionale o dei Quadri direttivi di 1° o di 2° livello, come sopra individuati, l'Azienda -in presenza di

comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive- valuterà prioritariamente di trasferire l'interessato presso l'unità considerata più prossima, purchè compatibile con le esigenze di servizio.

Ricorrendo quanto previsto al comma precedente ed interessando i trasferimenti almeno tre dipendenti di una stessa unità produttiva, l'Azienda, prima di adottare i provvedimenti di competenza, comunicherà in forma scritta alla Segreteria dell'Organo di Coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, i motivi dei trasferimenti, il numero e l'inquadramento dei dipendenti interessati l'unità di destinazione, l'attività lavorativa da svolgere presso detta unità, nonché l'eventuale addestramento/formazione da dedicare al personale interessato dai futuri provvedimenti.

Entro cinque giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, la Segreteria dell'Organo di Coordinamento di cui sopra potrà chiedere all'Azienda un incontro, da tenersi entro cinque giorni dalla richiesta.

Nel corso degli incontri tra le Parti, finalizzati alla ricerca di soluzioni condivise, le OO.SS. formuleranno le proprie osservazioni e considerazioni, che verranno valutate dall'Azienda medesima.

La procedura di cui trattasi si intende comunque esaurita decorso il termine di 20 giorni da quello di ricezione, da parte delle suddette OO.SS., della sopra indicata comunicazione aziendale; solo al termine della procedura la Società potrà adottare i provvedimenti ritenuti necessari.

- 5) Resta comunque inteso che nel caso si rendesse necessario disporre trasferimenti presso unità produttive situate ad oltre 25 km. di distanza dal luogo di residenza/domicilio del dipendente, il provvedimento potrà essere disposto solo in presenza del consenso per gli appartenenti alle seguenti categorie di personale:
 - personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai tre anni (ovvero del padre lavoratore quando detti figli siano affidati a lui esclusivamente);
 - dipendenti portatori di handicap ovvero nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap o in gravi e documentate condizioni di malattia;
 - dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

- 6) Al personale trasferito, che abbia deciso di mantenere la propria residenza nel Comune di provenienza, Banca Intesa, in caso di distanza –da calcolarsi secondo il percorso più breve-superiore a 30 km tra la residenza/domicilio del lavoratore e la nuova sede di lavoro riconoscerà al lavoratore medesimo, che ne abbia fatto apposita richiesta, il trattamento biennale sotto indicato, non utile ai fini del TFR, da corrispondersi –

permanendo tempo per tempo le condizioni- mediante erogazioni semestrali anticipate "una tantum":

distanza tra la residenza/domicilio del lavoratore e la nuova sede di lavoro	Importo lordo dell'indennità biennale da corrisondersi in quattro rate semestrali in via anticipata
da più di 30 Km. a 60 Km.	€. 4200,00
oltre 60 Km.	€. 5500,00

- 7) Il trattamento di cui sopra non competerà nel caso in cui la destinazione del trasferimento coincida con il Comune di residenza del lavoratore, ovvero il trasferimento abbia comportato l'avvicinamento al Comune di residenza/domicilio del lavoratore, comportando un obiettivo minor disagio o, da ultimo, sia stato disposto in accoglimento di apposita domanda presentata dal lavoratore.
- 8) La disciplina dei trasferimenti resta per quant'altro integralmente regolata, anche con riferimento ai trattamenti di carattere economico-normativo a favore del lavoratore, da quanto stabilito in materia dal CCNL 11 luglio 1999 e dalle successive disposizioni che, tempo per tempo, saranno stabilite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro.
- 9) Ogni quattro mesi l'Azienda fornirà alle Segreterie dell'Organo di Coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente accordo puntuale informativa in ordine ai trasferimenti effettuati.
- 10) il presente accordo sostituisce, ad ogni conseguente effetto, qualsiasi precedente intesa aziendale, intervenuta tra le Parti, in materia di mobilità territoriale in forma verbale e/o scritta entra in vigore il 16 luglio 2004 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2005.

Dichiarazioni dell'Azienda

Su richiesta delle OO.SS. l'Azienda dichiara che il personale appartenente alle Aree professionali ed ai Quadri direttivi di 1° e di 2° livello non in posizione di coordinamento che sia stato trasferito, ad iniziativa dell'azienda, rispettivamente oltre 50 e 70 Km. dalla propria residenza:

- I. non potranno essere nuovamente trasferiti, senza il loro consenso, prima del decorso di due anni dalla data del trasferimento;
- II. potranno chiedere di fare rientro nella stessa unità produttiva da cui sono stati trasferiti. L'Azienda -in presenza di nuove esigenze tecniche, organizzative e produttive presso l'unità produttiva di provenienza- accoglierà detta domanda.